

RG. 471/16 P.A.

1064 AT



TRIBUNALE DI SAVONA
Giudice Unico di I grado
Sezione lavoro

Ricorso ex artt. 414 e ss.

Per il Prof. **PARENTI Andrea**, nato il 13.08.1968 a Melzo (MI) e residente a Magliolo (SV) in Via San Bernardo n. 10, C.F. PRN NDR 68M13 F119X, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Augusto, C.F. GST LRT 63D21 I467W e dall'Avv.to Corrado Resta RST CRD 85B01 E243T, ai fini del presente elettivamente domiciliato in Genova, in Via J. Ruffini, n. 7/5, presso e nello studio dei predetti professionisti, che dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183, comma 10 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax **010.5704877**, ovvero a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it (p.e.c.),

corrado.resta@ordineavvgenova.it

- RICORRENTE -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **LICEO SCIENTIFICO "ARTUR ISSEL" di FINALE LIGURE**, in persona del dirigente p.t.,

- RESISTENTI -

E NEI CONFRONTI

- **di tutti i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto meglio specificate nella domanda di aggiornamento del proprio punteggio inviata dal ricorrente, per la classe di concorso A033, A028, A016, A025, A023 e A071 vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹**

- CONTROINTERESSATI -

IN FATTO

Il Prof. **PARENTI Andrea**, nel prosieguo chiamato ricorrente, docente attualmente in servizio, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo "Val Varatella" di Borghetto Santo Spirito, in data 29.03.1994, ossia in data anteriore alla prestazione del servizio civile assimilato per legge al servizio di leva obbligatorio, effettuato dal 2.08.1994 al 1.08.1995 presso il Distretto Militare di Savona, ha conseguito la Laurea in Architettura, titolo di studio valido per l'accesso nella III fascia delle graduatorie di istituto e, di conseguenza, all'insegnamento nelle classi di concorso A033, A028, A016, A025, A023 A071.

Il Prof. **PARENTI Andrea**, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e istituto per il conferimento delle supplenze annuali per la provincia di Savona (anni scolastici 2014/2017), ha presentato, entro i termini di cui al D.M. 353/2014, domanda di aggiornamento del proprio punteggio nelle relative graduatorie di circolo e di istituto chiedendo la valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nella graduatorie di istituto ma non in costanza di nomina.²

La segreteria del Liceo Scientifico "Arturo Issel" di Finale Ligure (SV), tuttavia, non ha valutato al ricorrente il servizio militare, negandogli il punteggio relativo, com'è comprovato dall'estratto on-line delle graduatorie di istituto che omette l'attribuzione dei punti 12 previsti per lo svolgimento del servizio militare.

Il mancato riconoscimento del detto punteggio è stato motivato dall'applicazione del D.M. n. 353 del 22.05.2014 avente per oggetto l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che nell'allegata tabella di valutazione titoli, ha stabilito "[...] Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge è interamente valutabile, purchè prestato in costanza di nomina [...]".

Con il presente atto il Prof. **PARENTI Andrea**, come sopra rappresentato e difeso, intende proporre il giudizio innanzi all'adito Giudice in quanto titolare del diritto soggettivo alla disapplicazione della Tabella Valutazione Titoli allegata al D.M. n. 353 del 22.05.2014 nella parte in cui ha stabilito che "[...] Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge è interamente valutabile, purchè prestato in costanza di nomina [...]".

MOTIVI IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE

La disposizione contenuta nella Tabella Valutazione Titoli allegata al D.M. 353/2014 del 22.05.2014, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo",

² Il prof. Parenti Andrea, avendo svolto il servizio civile dal 2.08.1994 al 1.08.1995, ha chiesto la valutazione di un punteggio equivalente a quello previsto per il servizio di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie ai sensi della lettera B della Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado).

(Cassazione civile, sez. Lav, 1 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, al servizio scolastico.

E invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito, che "[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che "[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]" (Cfr. Consiglio di Stato, SEZ. I, 5 Aprile 1989, n. 1598).

Ad ulteriore riprova del fatto che il servizio militare debba essere valutato anche se prestato non in costanza di nomina per il conferimento delle supplenze, **l'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, rubricato **"VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE"**, dispone chiaramente che **"Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente,** educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

La disposizione di rango primario sopra richiamata, dunque, prevede espressamente **la valutazione del servizio militare al fine del conferimento delle supplenze**, cioè **allo stesso fine per il quale tale servizio è stato rivendicato dal Prof. PARENTI**.

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, "[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]".

Se può trovare accoglimento la tesi propinata dalla controparte in contenziosi analoghi, secondo cui la suindicata norma, ovvero l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, sarebbe inapplicabile al caso oggi *sub judice*, in quanto inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo.

In realtà, **l'art. 541, 2 comma, D. Lgs. Cit.**, prevede che **al personale docente non di ruolo, si applicano le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo**.

Non si vede, dunque, **per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina**, mentre il **personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro**.

In seguito il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ha stabilito che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo".

E ancora "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico" (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost., secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav., 1 settembre 1997, n. 8279).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento, e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008), ha inoltre osservato che "[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 12.05.2011, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

CHI RIFIUTAVA L'ARRUOLAMENTO ERA DICHIARATO "DISERTORE".

Stando così le cose, è evidente che **la chiamata al servizio di leva, per l'insegnante, significa non solo la perdita dell'anzianità contributiva, ma anche l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita della opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria.**

Ed infatti, **prima dell'assolvimento degli obblighi di leva**, requisito richiesto ancora oggi [si veda la lettera E) "requisiti generali" del modello A2 per l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto], **il cittadino di sesso maschile, dichiarato idoneo alla visita di leva, non poteva**

neppure partecipare alla procedura di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto e, pertanto, non poteva nemmeno aspirare ad alcuna "nomina" per l'insegnamento.

Non vi è chi non veda, dunque, come **subordinare** la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia prestato in **costanza di nomina**, significa richiedere una **condizione impossibile**.

In altri termini: **non può esistere nessun docente che abbia svolto il servizio militare dopo aver accettato un incarico di docenza proprio perché l'assolvimento degli obblighi di leva era condizione necessaria per poter formulare domanda di inserimento nelle graduatorie valide per il conferimento delle supplenze.**

È, dunque, evidente che, prima dell'assolvimento di tale obbligo, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo" non poteva partecipare nemmeno alla procedura d'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto e quindi non poteva aspirare a una "nomina d'insegnamento".

TALE ASSUNTO TROVA PIENA CONFERMA IN UNA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SENT. n. 29322/11.

Con sentenza **n. 29322 del 28 dicembre 2011**, infatti, la Cassazione, rigettando l'appello proposto dal MIUR avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che aveva riconosciuto ad un docente, **non solo il punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio, ma altresì quello per gli anni di ferma di leva prolungata**, con l'attribuzione allo stesso di **ben 36 punti di servizio**, fa chiarezza in merito alla validità del servizio militare per il punteggio ai fini del reclutamento.

La Corte di Cassazione, nella suddetta sentenza, ricostruisce il quadro normativo affermando che **"Il D.M. 28 luglio 2004, n. 64, art. 9, comma 1 prevede che il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla Tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento (D.M. 25 maggio 2000, n. 201), è interamente computato con attribuzione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.**

Assume, pertanto, rilievo ai fini della presente controversia quanto previsto dal suddetto Regolamento recante **"Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4", approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201.**

Tale regolamento nell'allegato A, recante **"Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e al personale educativo"**, al punto E (già richiamata nota 10) stabilisce che **il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo** [...].

In altri termini, ai fini della valutazione come servizio di insegnamento del servizio di leva, ciò che conta è che tale servizio sia stato prestato **dopo il conseguimento di idoneo titolo**

di studio, mentre è irrilevante l'ulteriore condizione dell'aver svolto la ferma obbligatoria in costanza di nomina.

*

IN SENSO CONFORME SI È ESPRESSO ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA N. 9335 DEL 23 DICEMBRE 2010.

Nella **sentenza n. 9335 del 23 dicembre 2010** il **Consiglio di Stato** stabilisce che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 - avente ad oggetto "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124" - come "servizi di insegnamento, **purché prestato dopo il conseguimento del titolo** (o più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.

La sentenza tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio sancito dall'art. 52 comma 2, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - **rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio.**

Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, **con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi**".

Si fa presente anche in questo caso che la suddetta sentenza è stata emessa dopo l'entrata in vigore del codice militare, D. Lgs 66 del 2010 (v. infra).

*

IN TAL SENSO ANCHE LA GIURISPRUDENZA GIUSLAVORISTICA

La Corte d'Appello dell'Aquila, con recentissima sentenza n. 481/2014, ha respinto le tesi sostenute dall'amministrazione appellante con le seguenti chiare motivazioni:

- è sufficiente richiamare la pronuncia del giudice amministrativo di tenore analogo a quello della sentenza impugnata, confermata dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 4028 e n. 4031 del 31 luglio 2009, con le quali il Supremo Collegio amministrativo ha confermato l' illegittimità dell' analogo DM del 31.03.2005 - in forza del quale non era stata riconosciuta al docente la valutazione del servizio militare prestato - nella parte in cui, all' art. 3 comma 7, aveva previsto che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili "solo se prestati in costanza di nomina", avendo ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza che ha "costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell' art. 485 comma 7 del D.lgs 297/94(il quale) prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" riconoscendo espressamente "la portata assolutamente generale del 7° comma dell' art. 485 D.lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta" con la conseguenza che essa "comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive".

In senso conforme anche il **Tribunale di Catania** che, con provvedimento del 10.10.2010, accogliendo la domanda di un docente al riconoscimento del punteggio per la prestazione del servizio militare, afferma come "[...] La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali i DM e i D.D.G. sopra citati, **comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie** - e non solo alla valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente è stato assunto in ruolo - **onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive** nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, **assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento [...]**".

Il **Tribunale di Venezia**, inoltre, con sentenza del **25.07.2012**, sulla stessa eccezione sollevata dal MIUR e qui analizzata (cioè che l'art. 458 D. Lgs 297/94 spiegherebbe effetto solo ai fini della ricostruzione di carriera), rigetta la prospettazione del Ministero affermando come "[...] per contro la norma di cui all'art. 485, comma 7, D. Lgs 297/94 ha una portata talmente generale nella sua formulazione e una finalità così evidentemente tesa ad **evitare che il tempo utilizzato in servizio di leva e quindi non impiegabile come servizio di docente, vada a svantaggio di colui che è obbligato a prestarlo, che la norma deve trovare attuazione anche in riferimento alle graduatorie [...]**".

Infine, il **Tribunale di Caltagirone**, con provvedimento del **09.08.2012**, afferma che attesa la portata generale dell'art. 485, comma 7, D. Lgs 297/1997 deve riconoscersi l'attribuzione del punteggio anche ai fini dell'inserimento o aggiornamento in graduatoria, ribadendo che "[...] siffatta interpretazione, oltre che pienamente conforme al dato letterale, trova la sua ratio nella necessità di **evitare che il servizio militare obbligatorio possa essere di**

ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio e possa svantaggiare nelle procedure pubbliche selettive chi ha compiuto il proprio dovere verso lo Stato, posto che le dette considerazioni valgono per l'ipotesi in cui il servizio militare sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso all'insegnamento medesimo, in quanto in tale ipotesi lo stesso può rappresentare un ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio [...]".

Sulla questione si è espresso anche il Tribunale di Genova che con le sentenze nn. 188 e 189/2015 ha affermato che "... nella sua formulazione letterale la disposizione non prevede alcuna limitazione circa il momento in cui il servizio militare (o assimilato) è prestato, assumendo lo svolgimento di detto servizio un valore positivo in sé, essendo svolto nell'interesse della collettività nazionale a fronte di un'inevitabile compressione della libertà dell'individuo per un periodo significativo della sua vita. La disposizione risulta inserita in un complesso di disposizioni aventi ad oggetto il riconoscimento del servizio agli effetti della ricostruzione della carriera. La sua ratio è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all'incarico di docenza, impedendolo o, comunque, ritardandolo. Trattasi di disposizione attuativa del precetto Costituzionale di cui all'art. 52 in base al quale, l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici. Nel periodo in cui il ricorrente ha svolto il servizio militare esisteva uno specifico obbligo di eleggere, sanzionato, in caso di inosservanza, anche penalmente. Il ricorrente dunque era tenuto allo svolgimento del servizio militare e ciò ha ovviamente determinato una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi". (Cfr. Tribunale di Genova nn. 188 e 189 del 25.02.2015).

*

Sul medesimo avviso si possono citare molteplici altre **sentenze, tutte recentissime che per non tediare Codesto Ecc.mo Collegio si indicano solamente a fini esemplificativi: Corte di Appello dell'Aquila, sentenze nn. 1014/11 e 841/13, **Tribunale di Catania**, sentenza n. 940/11, **Tribunale di Napoli**, sentenza n. 12678/12, **Tribunale di Venezia**, sentenza n. 863/12, **Tribunale di Saluzzo**, sentenza n. 90/12, **Tribunale di Lucera**, sentenza n. 1953/12, **Tribunale di Lanciano**, sentenza n. 644/12, **Tribunale di Mantova**, sentenza n. 2/13, **Tribunale di Verona**, sentenza emessa nel procedimento R.G. n. 1178/12 e sentenza n. 102/13, **Tribunale di Sulmona**, sentenza n. 129/13, **Tribunale di Termini Imerese**, sentenze nn. 572/13, 573/13, 665/13, 657/13 e 658/13, **Tribunale di Roma**, sentenze nn. 5450/13, 5453/13, 8000/13 e 8001/13, **Tribunale di Pescara** sentenza n. 665/12, **Tribunale di Caltanissetta**, sentenza n. 394/13, **Tribunale di Lecce**, sentenza n. 2722/13, **Tribunale di Brindisi**, sentenze nn. 2799/12 e 3594/12, **Tribunale di Alba**, sentenza n. 19/13, **Tribunale di Varese**, sentenza n. 193/13, **Tribunale di Oristano**, sentenza n. 51/14, **Tribunale di Velletri**, sentenze nn. 2597,**

2598/12 e 1531/13, Tribunale di Modena, sentenza n. 54/14, Tribunale di Reggio Emilia, sentenze nn. 328/13 e 329/13, Tribunale di Oristano, sentenza n. 51/14, Tribunale di Gela, sentenza n. 62/15;

Per quanto ampiamente esposto, il Prof. **PARENTI Andrea**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

Ricorre

Alla S.V. Ill.ma affinché fissi udienza di discussione della presente causa ed in quella sede accolga le seguenti

Conclusioni

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

- disapplicare delle Tabelle Valutazione Titoli allegate al D.M. n. 353 del 22.05.2014 nella parte in cui prevede che *"il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*, previo accertamento della sua illegittimità e/o nullità per violazione di giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale;
- Accertata la illegittimità/nullità degli atti applicativi delle Tabelle Valutazione Titoli allegate al D.M. 353/2014, disapplicare le graduatorie di circolo e di istituto per gli aa.ss. 2011/14, relative al personale docente, nella parte di interesse, ovvero nella parte in cui, a causa della mancata valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina, non attribuiscono al ricorrente nelle classi concorsuali A033, A028, A016, A025, A023, A027 e A071 i 12 punti per lo svolgimento del servizio militare;
- ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento dei 12 punti per lo svolgimento del servizio militare.

Si versano in atti i seguenti documenti:

CARTACEO:

- 1) Copia delle domande di aggiornamento depositate dal ricorrente;
- 2) Copia del certificato di abilitazione;
- 3) Copia del congedo militare;
- 4) Estratto del sistema informatico dal quale risulta il punteggio posseduto dal ricorrente per gli anni scolastici 2014-2017;
- 5) Ricorso in opposizione ex art. 12 del D.M. 42/2008.
- 6) ultimo contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente
- 7) D.M. 353/2014 e allegata Tabella Valutazione Titoli;

COMPACT DISC:

8) Giurisprudenza.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in solido in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio per lo svolgimento del servizio militare** nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto indicate nella domanda di aggiornamento allegata al presente ricorso per la classe di concorso A071 Tecnologie e Disegno Tecnico;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti** nella II e nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto indicate nella domanda di aggiornamento allegata al presente ricorso, per le classi di concorso A033, A028, A016, A025, A023, A027 e A071, **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 che abbiano un punteggio compreso tra:**
 - 100 e 112 per la II fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A033;
 - 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A028;
 - 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A016;
 - 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A071;
 - 58 e 70 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A025;
 - 57 e 59 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A023;
 - 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A027;

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del considerevole numero dei destinatari;**
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali

della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;



anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.** autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto indicate nella domanda di aggiornamento allegata al presente ricorso che abbiano un punteggio ricompreso tra

- 100 e 112 per la II fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A033;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A028;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A016;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A071;
- 58 e 70 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A025;
- 57 e 59 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A023;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A027;

vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto indicate nella domanda di aggiornamento allegata al presente ricorso che abbiano un punteggio ricompreso tra*

- 100 e 112 per la II fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A033;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A028;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A016;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A071;
- 58 e 70 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A025;
- 57 e 59 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A023;
- 60 e 72 per la III fascia delle graduatorie di istituto classe concorsuale A027;

vigenti per gli anni scolastici 2014/2017"

- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ma il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.585,00 come da dichiarazione che si deposita.

Genova, li 15.04.2016

Avv. Alberto Augusto



Avv. Corrado Resta




PROCURA

Io sottoscritto **PARENTI Andrea** nato il 13.08.1968 a Melzo (MI) e residente in Magliolo (SV), in Via San Bernardo n. 10 C.F. PRN NDR 68M13 F119X, nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni **gli avvocati Alberto Augusto e Corrado Resta** con studio in Via J. Ruffini 7/5 Genova eleggendo domicilio presso e nello studio di questi ultimi e conferendo ai medesimi tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, monitorie, e chiamare terzi in giudizio, promuovere e/o resistere a provvedimenti cautelari o d'urgenza, presentare istanze, transigere e conciliare, giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, deferire e riferire giuramenti decisorii, riassumere, incassare somme e rilasciare quietanza, nominare procuratori, eleggere domicilio, farsi rappresentare, assistere o sostituire da altri Avvocati ai quali fin d'ora sono concesse le stesse facoltà, il tutto con pattuizioni che fin d'ora ratifichiamo, e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro, altresì, di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.



È autentica



TRIBUNALE DI SAVONA
DEPOSITATO
12 MAG 2016
IL COLLABORATORE

